

CIRCOLARE N. 71/91 - LEGGE N. 45/90

(emanata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 14.05.1991)

Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

La legge 5 marzo 1990, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1990, colmando una lacuna della disciplina generale sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini del riconoscimento di un unico trattamento di pensione (prevista dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, in favore di tutti i lavoratori dipendenti iscritti a forme di previdenza obbligatorie e dei lavoratori autonomi iscritti alle tre gestioni di previdenza istituite presso l'INPS per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali), ha esteso la facoltà di chiedere tale ricongiunzione ai soggetti iscritti, o che sono stati iscritti, a Fondi di previdenza per liberi professionisti.

La materia disciplinata concerne una molteplicità di posizioni assicurative regolate da una serie di normative improntate a criteri a volte fra loro eterogenei, per quanto riguarda i diversi aspetti contributivi e pensionistici nell'ambito delle attività lavorative autonome, delle libere professioni, del lavoro dipendente del settore privato e di quello pubblico.

Da ciò consegue che la legge in esame, ampiamente articolata per una esauriente definizione delle possibili problematiche connesse alla ricongiunzione dei diversi periodi per il conseguimento di un trattamento pensionistico unico, potrà tuttavia presentare difficoltà e incertezze interpretative in via di prima applicazione.

Pertanto, con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti ed orientamenti per una uniforme applicazione, da parte di codesti enti, della legge in oggetto, fatti salvi gli ulteriori approfondimenti che si renderanno successivamente necessari, tenuto conto della complessità della materia.

Art. 1

Facoltà di ricongiunzione

a) Ricongiunzione nella gestione in cui si è

iscritti

L'art. 1 ai commi 1, 2 e 3, attribuisce al lavoratore, dipendente o autonomo o libero professionista, la facoltà di chiedere la ricongiunzione nella gestione previdenziale cui «risulta iscritto», di «tutti i periodi di contribuzione» maturati presso altre forme di previdenza cui il lavoratore stesso «sia stato iscritto».

Presupposto della ricongiunzione prevista dai commi 1, 2 e 3, è la sussistenza, al momento della richiesta, dell'iscrizione nella gestione di previdenza competente ad operare la ricongiunzione.

Al periodo contributivo relativo alla iscrizione in atto presso la gestione che effettua la ricongiunzione non si possono ricongiungere gli eventuali periodi di contribuzione in atto, al momento della richiesta di ricongiunzione, presso altre gestioni di previdenza.

La richiesta di ricongiunzione deve riguardare «tutti» i periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nell'ambito di rapporti assicurativi non più in atto.

Non sono peraltro ricongiungibili periodi di contribuzione comunque utilizzati o liquidati in favore dei titolari delle rispettive posizioni assicurative.

b) Ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione

In alternativa alla ricongiunzione di cui ai commi 1, 2 e 3, l'art. 1 prevede, al comma 4, la ricongiunzione in gestione diversa da quella di iscrizione qualora il lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile nella gestione in cui chiede la ricongiunzione e possa far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa presso tale gestione in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

Al riguardo è da tener presente che la prevista continuità della contribuzione testè indicata postula la continuità del periodo di iscrizione nel quale la contribuzione stessa si colloca. A

sua volta la continuità del periodo di iscrizione deve essere accertata alla stregua delle norme che disciplinano i singoli fondi di previdenza.

Art. 2

Modalità di ricongiunzione

L'art. 2 stabilisce, al primo comma, che il fondo o i fondi interessati trasferiscono, a quello in cui opera la ricongiunzione, «i contributi di loro pertinenza» maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

Al fine di individuare i contributi da trasferire è da tener presente che a norma dell'art. 4, comma 5, della legge n. 45/1990, sono escluse dal trasferimento le somme riscosse ma «non destinate al finanziamento della gestione pensionistica» ossia quelle destinate esclusivamente al finanziamento di altre gestioni assicurative.

Parimenti non possono essere trasferite le somme corrispondenti ad interessi di mora, di dilazione o compensativi e quelle eventualmente riscosse a titolo di sanzioni o multe.

Per quanto concerne l'onere della ricongiunzione, l'art. 2 dispone, al comma 2, che la gestione competente ad effettuare la ricongiunzione pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni. Al riguardo si richiamano le indicazioni fornite con le note ministeriali n. 7/4PS/90064 dell'11 gennaio 1991 e n. 7/4PS/90303 del 19 febbraio 1991.

L'art. 2 prevede inoltre, al comma 3, la facoltà di effettuare, su domanda, il pagamento rateale della somma sopraindicata in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto.

Ai sensi del medesimo comma il tasso di tale interesse è pari al tasso annuo medio di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT per l'anno solare che precede

immediatamente quello in cui è stata presentata la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Si chiarisce inoltre che, ai fini del calcolo dei dieci anni di contribuzione di cui trattasi non si considerano i periodi coperti da contributi versati volontariamente o accreditati figurativamente o derivanti da riscatto non riferibili ad attività lavorativa effettivamente esercitata.

c) Ricongiunzione per la liquidazione di un supplemento di pensione

L'art. 1, al comma 5, attribuisce a coloro che siano stati iscritti presso un fondo di previdenza per liberi professionisti successivamente alla data di decorrenza di «una pensione di anzianità» conseguita presso altro fondo di previdenza, la facoltà di chiedere a quest'ultimo la ricongiunzione, ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione dell'ulteriore periodo di contribuzione maturato presso il fondo di previdenza per liberi professionisti.

Il richiamo alla pensione di anzianità, privo di riferimenti normativi, sembra esprimere una notazione tecnico-giuridica precisa e determinata e, come tale, di stretta interpretazione. Pertanto, nel fare riserva di ulteriori approfondimenti, si ravvisa l'opportunità che, in sede di prima applicazione, i pensionati di anzianità beneficiari della norma siano da individuare nei soggetti ai quali la pensione sia stata riconosciuta, a detto specifico titolo, da parte delle gestioni di previdenza il cui ordinamento espressamente annovera, tra le diverse prestazioni pensionistiche, quella di anzianità.

Ciascuna delle gestioni sopraindicate determinerà l'importo del supplemento di pensione applicando i criteri in atto, presso di essa, per il calcolo dei supplementi di pensione o, qualora il suo ordinamento non ne contenga il riconoscimento, per il calcolo della pensione di anzianità.

La facoltà di ricongiunzione ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione «può essere esercitata una sola volta». Tale statuizione esclude l'applicabilità alla fattispecie considerata, delle disposizioni di cui al successivo art. 3.

La richiesta di ricongiunzione può essere avanzata entro un anno dalla «cessazione

della successiva contribuzione» ossia dalla data di scadenza del periodo cui si riferisce l'ultimo contributo versato nella gestione per liberi professionisti alla quale si è stati iscritti.

Art. 3

Esercizio della facoltà

La facoltà di ricongiungere i periodi di contribuzione ai fini del conseguimento di un'unica pensione può esercitarsi una seconda volta se l'interessato può far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale, dei quali almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

Nell'ipotesi in cui il soggetto non possenga i requisiti anzidetti, la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una seconda volta, solo all'atto del pensionamento e solo se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

Art. 4

Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento

Il soggetto che intende avvalersi delle facoltà di cui all'art. 1 è tenuto ad indicare nella domanda di ricongiunzione tutti i periodi assicurativi maturati.

La gestione alla quale è presentata la domanda è tenuta a chiedere, entro 60 giorni, alle gestioni nelle quali sono localizzate le posizioni assicurative da trasferire, tutti gli elementi necessari ed utili per operare la ricongiunzione e per determinare l'onere di riscatto.

Le predette gestioni sono tenute a trasmettere gli elementi anzidetti entro novanta giorni dalla richiesta.

La gestione nella quale il lavoratore ha chiesto di ricongiungere i vari periodi assicurativi, nel termine di 180 giorni dalla presen-

tazione della relativa domanda, è tenuta a comunicare all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico specificando gli elementi fondamentali in base ai quali il calcolo è stato effettuato, nonché un prospetto di possibili rateazioni.

Il pagamento dell'onere può essere effettuato in unica soluzione oppure in rate, secondo il piano di ammortamento prescelto.

L'interessato è considerato rinunciatario dell'esercizio della facoltà di chiedere la ricongiunzione qualora entro 60 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'onere non confermi la domanda di ricongiunzione mediante:

a) il pagamento dell'intero importo dovuto;

b) ovvero il pagamento di un importo non inferiore alla somma delle prime tre rate indicate, dalla gestione competente, per la massima rateazione consentita;

c) ovvero la presentazione di una richiesta di rateazione, diversa da quella indicata nel predetto prospetto.

Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

Per «versamento parziale dell'importo dovuto», determinante la irrevocabilità della domanda di ricongiunzione, deve intendersi o il versamento dell'importo di cui alla precedente lettera «b» o, nell'ipotesi in cui venga presentata la domanda di rateazione di cui alla precedente lettera «c», il versamento della prima rata.

L'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione comporta, in caso di versamento totale dell'onere dovuto, l'obbligo per la gestione competente di procedere alla ricongiunzione.

In caso di versamento «parziale» dell'onere dovuto, qualora il pagamento della residua parte dell'onere non sia effettuato, ciò non determina rinuncia all'esercizio della facoltà, bensì risoluzione per inadempienza dei rapporti obbligatori conseguenti a tale esercizio con tutte le implicazioni che, sul piano giuridico, ne derivano, quali la impossibilità di richiedere interessi sulle somme già versate, fermo restando l'obbligo della restituzione delle medesime da parte della gestione che le ha introitate.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto non provveda a perfezionare per intero il pagamento dell'onere, la gestione nella quale dovrebbe operare la ricongiunzione è tenuta, previa diffida, in applicazione delle disposizioni in materia, proprie della gestione stessa, a interrompere la prosecuzione del procedimento di ricongiunzione.

La gestione che procede alla ricongiunzione, avvenuto il versamento determinante la irrevocabilità della domanda, richiede alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di contribuzione di loro pertinenza, secondo i criteri indicati all'art. 4, co. 4.

Il trasferimento degli importi di cui sopra deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di ritardo, la gestione debitrice è tenuta a corrispondere, in aggiunta agli importi dovuti, un interesse annuo al tasso del 6 per cento, a decorrere dal 61° giorno successivo alla data della richiesta.

Qualora il trasferimento della contribuzione debba avvenire a carico delle Amministrazioni statali, la quota di pertinenza del datore di lavoro è calcolata secondo le aliquote previste per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Ciò in analogia a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, recante la disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali.

Art. 5

Determinazione del diritto e della misura della pensione

La determinazione del diritto e della pensione unica derivante dalla ricongiunzione è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa al verificarsi, in via alternativa, delle seguenti condizioni:

- 1) - anzianità di contribuzione non inferiore a 35 anni, conseguita attraverso la ricongiunzione;
- 2) - raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo «per aver maturato il diritto

alla pensione di vecchiaia»;

- 3) - sussistenza dei requisiti per pensione di inabilità o invalidità.

Considerato che l'età per il collocamento a riposo può non coincidere con quella per il pensionamento di vecchiaia e che l'istituto del collocamento a riposo è estraneo sia ai lavoratori autonomi o liberi professionisti, sia ai lavoratori dipendenti cui non è assicurata la stabilità d'impiego, la condizione di cui al punto 2) deve intendersi verificata quando l'interessato venga in possesso di uno dei seguenti requisiti: raggiungimento dell'età per il collocamento a riposo ovvero maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Qualora non sussistano le enunciate condizioni, la inapplicabilità delle norme sulla determinazione del diritto e della misura della pensione unica in vigore presso la gestione in cui si accentra la posizione assicurativa si traduce nella impossibilità, per l'interessato, di conseguire la pensione unica.

Nell'ipotesi considerata è fatto salvo il diritto dell'interessato ad ottenere la pensione calcolata senza tener conto dei periodi di contribuzione acquisiti con la ricongiunzione.

In caso di decesso dell'assicurato che abbia chiesto e ottenuto la ricongiunzione dei periodi assicurativi, il beneficio della ricongiunzione s'intende riconosciuto sul trattamento pensionistico spettante agli eventuali superstiti.

Art. 6

Coincidenza di periodi di contribuzione

In sede di ricongiunzione delle posizioni assicurative può verificarsi il caso di coincidenza di più periodi coperti da contribuzione effettiva e figurativa.

I periodi afferenti ad attività lavorative effettivamente esercitate, anche se tra loro coincidenti, sono considerati utili, ma tale coincidenza non determina alcuna maggiorazione dell'anzianità contributiva da riconoscere al lavoratore in conseguenza della ricongiunzione.

Se uno o più periodi relativi ad attività effettiva sono coincidenti con uno o più periodi non

riguardanti attività effettiva (quali i periodi di riscatto degli anni del corso di laurea ed i periodi di contribuzione figurativa), nessuno di questi ultimi, per la parte coincidente, viene considerato ai fini della ricongiunzione.

Se nessuno dei periodi coincidenti riguarda attività effettiva, è considerato, ai fini della ricongiunzione, solo il periodo con contribuzione di importo più elevato.

Qualora per effetto di una coincidenza temporale, determinati periodi non afferenti ad attività lavorativa effettivamente esercitata non possano essere considerati ai fini dell'accentramento della posizione assicurativa, la contribuzione relativa a tali periodi è restituita - su di lui richiesta - al lavoratore, oppure, nel caso in cui essa attenga a versamenti effettuati volontariamente, è portata a scampo dell'onere di riscatto posto a suo carico.

Art. 7

Facoltà per i superstiti

Le facoltà di ricongiunzione possono essere esercitate anche dai superstiti «entro due anni dal decesso dell'interessato».

Poiché nell'esercizio di dette facoltà i superstiti subentrano, a norma dell'art. 7, nelle posizioni giuridiche del dante causa, la facoltà, per essi prevista, di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi non è esercitabile qualora il defunto non vi avesse diritto o ne avesse perduto la titolarità o ne fosse decaduto. Ne consegue che soltanto per effet-

to della morte del dante causa avvenuta successivamente all'entrata in vigore della legge sulla ricongiunzione i superstiti possono acquisire, in via derivata, il diritto ad avvalersi della facoltà di cui trattasi.

Art. 8

Esclusione dell'applicazione di disposizioni

L'art. 8 prevede la inapplicabilità nei confronti dei soggetti che si avvalgono della facoltà di ricongiungere i periodi assicurativi, delle disposizioni sul rimborso dei contributi contenute negli articoli sottoindicati:

- art. 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, riguardante la Cassa Nazionale di Previdenza Avvocati e Procuratori;

- art. 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, riguardante la Cassa Nazionale di Previdenza Ingegneri ed Architetti;

- art. 20 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, riguardante la Cassa Nazionale di Previdenza Geometri;

- art. 21 della legge 29 gennaio 1986 n. 21, riguardante la Cassa Nazionale di Previdenza Dottori Commercialisti.

Il disposto dell'art. 8, concretando una limitazione della facoltà di chiedere la restituzione dei contributi prevista da norme tassativamente indicate, non coinvolge le norme sulla restituzione dei contributi che riguardano Enti di previdenza diversi dalle menzionate Casse.